

Agli interessati.

Gualdo Tadino, Ferragosto 2007

Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Quale Membro della Commissione di Esami nominata dall'Istituto Walden di Belpasso per le prove selettive (due) svoltesi a Patti, rimango meravigliato della scarsa trasparenza delle comunicazioni date ai "frequentatori" dei Vs/ siti, dato che siete fermi al 4.05.07!!

Per Vs/ opportuna conoscenza, Vi invio la lettera indirizzata al Dr. Fiori del Ministero e al Dr. Di Stefano, Direttore dell'U.S.R. dalla quale potrete conoscere le disposizioni precise e **molto severe** date dal TAR di Catania nella recente sentenza n.171/2007 circa la denuncia, ormai non più evitabile, che il Commissario ad Acta dovrà (e l'avrà già fatto) presentare sia alla Procura della Repubblica per il reato omissivo, sia alla Corte dei Conti per la eventuale responsabilità per i danni causati all'Istituto ed ai concorrenti, a carico di quei funzionari dell'Assessorato alla P.I. che hanno fatto (ormai è certo) trascorrere anche il termine perentorio di 60 gg. concesso per la effettuazione dei Corsi in oggetto.

Questo per ribadire che trattasi di materia molto seria.

Non solo, ma vorrei renderVi noto che con ulteriore sentenza n.1200/07 emessa dal TAR il 21.06.07 (a vs/ disposizione) sulla domanda per incidente di esecuzione (l'Istituto Walden aveva subito denunciato ed impugnato la nota 4.05.07 del Dr. Fiori e trasmessa dal Dr. Di Stefano al Commissario ad Acta che ha "dovuto" a quel punto farci leggere in aula e prima delle prove - bella figura!! - il messaggio di "non validità" del titolo eventualmente conseguito), che recita testualmente: *...."accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara nulli ed inefficaci gli atti con lo stesso impugnati"* con ovvia ulteriore (è l'ennesima) condanna alle spese del Ministero della P.I.

In altra parte della sentenza si legge: *...."Si tratta di una fattispecie procedimentale, id est l'attivazione di corsi per l'anno 1996, risalente nel tempo (ben prima delle modifiche normative) ed oggetto di diverse sentenze di questo TAR in esito ad una pluralità di provvedimenti via via emessi dall'Amministrazione ed ogni volta motivati con peculiari e diverse ragioni di diniego, in violazione non solo, come rilevato, della esistente e documentata situazione giuridico fattuale, ma anche di elementari principi di correttezza, buona fede e buon andamento.*

E udite, udite:

*...."Si tratta insomma di una vicenda o di una situazione "istantanea", non durevole, già definita ed esaurita con il giudicato nascente dalla sentenza di questo TAR n.1408 del dì 14.7.99-11.7.2000, notificata antecedentemente alla novella normativa, in data 23.05.2001, per cui, a prescindere dall'applicazione dell'art.21 septies citato, LA FATTISPECIE RESTA COMUNQUE DISCIPLINATA DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AL MOMENTO DELLA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO.*

*Opinare diversamente significherebbe, in vista del comportamento remorante e indaginoso tenuto dall'Amministrazione, far venir meno l'esigenza di certezza sottesa alla nozione stessa di giudicato e l'effettività della tutela giurisdizionale."*

Insomma signori miei è l'ora di dimostrare, esclusa (voglio sperare) la mala fede per le Vs/ prese di posizione (qualcuna anche pesante), la Vostra correttezza:

**IL TITOLO CONSEGUITO CON I CORSI "CONCESSI" DAL TAR ALL'ISTITUTO WALDEN se avrete ben compreso il senso delle parole "disciplinata dalle disposizioni vigenti al momento della instaurazione del giudizio di merito" (i corsi riguardano l'anno 1996),**

**E' E SARA' VALIDO**

**FATELO SAPERE AI VS LETTORI, ALTRIMENTI RIVOLGETEVI PER CONSIGLI E/O CHIARIMENTI AD UN AVVOCATO, NON RIPETENDO NOTIZIE PERICOLOSAMENTE FUORVIANTE.**

Gualdo Tadino, 15 agosto 2007

Avv. Danilo Biscontini

